

REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI e DELLE NEGOZIAZIONI
8 aprile 2013

AjMItalia
MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Regolamento degli operatori e delle negoziazioni

Indice

Introduzione al Regolamento

Glossario

Disposizioni generali 1000

Modalità di negoziazione 2000

Informativa 3000

Operatori specialisti 4000

Liquidazione 5000

Vigilanza mercato 6000

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni C

Regolamento degli operatori e delle negoziazioni

Introduzione

Il presente documento contiene il **Regolamento degli operatori e delle Negoziazioni** (Regolamento) che definisce le regole relative alle condizioni e alle procedure di ammissione degli operatori, le condizioni di permanenza, le regole di condotta gli operatori ammessi e i rapporti tra gli operatori e Borsa Italiana, nonché le modalità di negoziazione.

Il documento contiene inoltre le regole relative alla vigilanza del mercato e le procedure di accertamento delle violazioni e dell'impugnazione delle stesse.

Inoltre il documento prevede delle "linee guida" che sono da considerarsi come parte integrante del Regolamento.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo. I commi delle linee guida sono identificati dal numero della Sezione e dal numero progressivo del comma.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C"

Le regole e le responsabilità degli **emittenti AIM Italia** sono contenute nel "**Regolamento Emittenti**".

Per le definizioni dei termini evidenziati in grassetto negli articoli del Regolamento, non contenute nel presente glossario, si veda il glossario contenuto nel **Regolamento Emittenti**.

Glossario

Condizioni Generali di fornitura dei servizi	i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato.
Guida ai parametri	indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, denominato "Guida ai Parametri" comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana.
interconnessione	il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi, di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime nonché di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi.
Quote	indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti operanti sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un'unica transazione consente l'aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall'operatore specialista.

DISPOSIZIONI GENERALI

Operatori

1000	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale come successivamente stabilito.
------	---

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	---

Linee guida

Sec.
100

Operatori ammessi alle negoziazioni

100.1

*Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari;*
- c) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:*
 - i. *per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;*
 - ii. *che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*
 - iii. *che siano in possesso di un adeguato patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale , l'operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
---	------	---

1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all'operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l'operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
------	---

1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell'operatore. Borsa Italiana può
------	--

prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all'operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

Linee guida

Sec.
110

Procedura di ammissione alle negoziazioni

- 110.1 *La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*
- 110.2 *Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*
- a) *informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
 - b) *informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
 - c) *in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico, dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;*
 - d) *nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati ovvero dichiarazione sottoscritta dal del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;*
 - e) *nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari ovvero dichiarazione sottoscritta dal del legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito;*
 - f) *nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), per i soggetti di recente costituzione per i quali non sia ancora stato redatto un bilancio certificato, dichiarazione sottoscritta dal del legale rappresentante della società dalla quale risulti l'adeguatezza del patrimonio netto esistente e l'impegno a confermare l'esistenza del requisito patrimoniale e l'avvenuta certificazione del bilancio non appena disponibile.*
- 110.3 *Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da **Borsa Italiana** che intendano richiedere l'adesione al **mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** inoltrano a **Borsa Italiana** la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". **Borsa Italiana**, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da London Stock Exchange o EDX London. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*
- 110.4 *Nei casi di indisponibilità del sito Internet di **Borsa Italiana** gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a **Borsa Italiana** secondo altre modalità di comunicazione previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.*

1015

Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.

1016

Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, ovvero all'adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell'autorità competente o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di:

- a) sospensione degli organi amministrativi dell'intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario;
- b) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza;
- c) amministrazione straordinaria;
- d) liquidazione coatta amministrativa;
- e) altre procedure concorsuali;
- f) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte,

Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatore dalle negoziazioni.

1017

Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a **Borsa Italiana** dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, **Borsa Italiana** si riserva di escludere l'operatore.

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G

1020

L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da **Borsa Italiana** sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:

- 1020.1 adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato;
- 1020.2 sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
- 1020.3 adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
- 1020.4 presenza di un *compliance officer*, il cui nominativo deve essere comunicato a **Borsa Italiana**. Il *compliance officer* deve avere approfondita conoscenza del presente regolamento e delle regole di funzionamento del mercato contenute nelle linee guida e fornire un adeguato supporto alla struttura dell'operatore nell'applicazione delle stesse. Al *compliance officer* sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di **Borsa Italiana**. Il *compliance officer* nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.
- 1020.5 adeguate procedure di liquidazione.

- 1020.6 L'operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.

- 1020.7 L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell'adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica).

Linee guida

Sec.
120

Requisiti di partecipazione

- 120.1 *L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 1020 deve attestare che:*
 - a. *gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il compliance officer abbia una approfondita conoscenza del Regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse;*
 - b. *gli addetti all'attività di specialista per gli **strumenti finanziari AIM***

Italia, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;

- c. si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di liquidazione;
- d. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore inoltre comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato, nonché del sostituto nominato in caso di sua assenza.

120.2 *Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.*

120.3 *L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.2 nonché di quelle previste in capo al compliance officer purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'operatore ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.*

Sec.
130

Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici

130.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6 l'operatore può avvalersi di soggetti terzi per:*

- a. il collegamento con il mercato;
- b. le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing od facility management).

130.2 *Il collegamento con il mercato può essere offerto esclusivamente da una società di information technology, da un information vendor, da un operatore che abbiano in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto. In tal caso il soggetto terzo è qualificato come Centro Servizi.*

130.3 *Il contratto con il Centro Servizi prevede, tra l'altro:*

- a) la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;
- b) la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
- c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.

130.4 ***Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida 130.3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.*

130.5 *L'operatore deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.*

130.6 *L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.*

130.7 *Dal contratto fra Centro Servizi e operatore deve altresì risultare se il Centro Servizi si*

avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore, fermo restando che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale.

130.8 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell'operatore;
1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
1021.4	imposizione di limiti operativi o di collegamento.
1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.

1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
--------	--

1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l'operatore.
--------	---

G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
---	------	--

Linee guida:

Sec. 140 *Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie*

140.1 *Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** ovvero nelle altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.*

140.2 *Le modifiche di cui alla linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli operatori a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.*

140.3 ***Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.*

1023	Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento
------	--

e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso **Borsa Italiana** e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1030 Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle **Condizioni Generali di fornitura del servizio** di cui all'articolo 1301.

Impugnazione dei provvedimenti

C 1040 L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Comunicazioni degli operatori

1050 Gli operatori comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana** ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1100 Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a **Borsa Italiana** una dichiarazione contenente:

1100.1 l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;

1100.2 l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore da parte di **Borsa Italiana** su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

1210 Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, **Borsa Italiana** può:

1210.1 richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati;

1210.2 convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;

1210.3 al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.

1210.4 L'operatore deve garantire a **Borsa Italiana** la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.

1210.5 Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, **Borsa Italiana**, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 1215.

1210.6 Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative linee guida, **Borsa Italiana** può invitare l'operatore ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

1212 Gli operatori sono responsabili nei confronti di **Borsa Italiana** per i comportamenti dei

propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'operatore stesso.

1213 **Borsa Italiana** può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.

C 1214 Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato **Borsa Italiana** acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione ne fa immediata comunicazione alla **Consob**.

Provvedimenti nei confronti degli operatori

1215 Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, **Borsa Italiana** può applicare agli operatori uno o più provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione.

C 1216 L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

1300 A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da **Borsa Italiana** sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.

1301 I rapporti tra **Borsa Italiana** e l'operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi** conoscibili sul sito Internet di **Borsa Italiana**.

1302 **Borsa Italiana** dà notizia delle modifiche alle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle **Condizioni Generali** stesse.

Regole di condotta

Regole di condotta

G 1400 Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:

- 1400.1 compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
- 1400.2 porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli **strumenti finanziari AIM Italia** negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
- 1400.3 compiere atti che possano ostacolare gli **specialisti** nell'adempimento degli impegni assunti;
- 1400.4 porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
- 1400.5 negoziare o far negoziare **strumenti finanziari AIM Italia** nei confronti dei quali **Borsa Italiana** abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell'ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso **Borsa Italiana** può autorizzare la negoziazione degli **strumenti finanziari AIM Italia** sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle linee guida Sec 150. L'autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione;

1401	<p>Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario AIM Italia, gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari AIM Italia nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.</p>
------	--

Linee guida:

Sec.
150

Negoziazione di strumenti finanziari sospesi

150.1

*Qualora la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario abbia durata superiore a un giorno, ai sensi dell'articolo 1400, **Borsa Italiana**, su istanza motivata dell'operatore, autorizza ogni operazione che sia volta a garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisto o di vendita di **strumenti finanziari AIM Italia** diventato esigibile qualora tale obbligo risulti da un contratto concluso prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.*

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	<p>Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni, e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità e numero.</p>
---	------	--

1451	<p>Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli operatori devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri. Borsa Italiana può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Borsa Italiana stabilisce detti limiti nonché i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.</p>
------	--

1452	<p>Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici di accesso diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione¹. A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana.</p>
------	--

Linee Guida:

Sec.
145

Trasmissione delle proposte al mercato

145.1

Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.

145.2

*Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di **Interconnessioni**; tali controlli devono consentire di assicurare il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**;*

¹ La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

- ai controlli sui quantitativi massimi e sui prezzi delle proposte immesse;
 - ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;
 - alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità e numero.
- 145.3 Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
- a) prezzo dell'ultimo contratto;
 - b) spread presente sul book²
 - c) limiti di prezzo e di quantità eventualmente specifici per strumento;
 - d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
 - e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;
 - f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.
- 145.4 In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.
- 145.5 Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli operatori oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:
- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
 - istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.
- 145.6 Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**.

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050.
G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Linee guida

Sec.
160

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

160.1 Ai sensi dell'articolo 1500 gli operatori informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli

² L'entrata in vigore sarà comunicata con successivo Avviso.

obblighi previsti dal Regolamento nel caso di operatori **specialisti**. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.

- 160.2 *Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.*
- 160.3 *Gli operatori comunicano a **Borsa Italiana**, nelle modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui all'articolo 1020.4 oppure altri soggetti che l'operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*
- 160.4 ***Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*
- 160.5 *Gli operatori devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso secondo le modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dal **giorno di mercato aperto** successivo a quello in cui sono comunicate. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun codice di accesso.*
- 160.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice di accesso dell'operatore, il codice di accesso, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.*
- 160.7 ***Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.*

Sospensione di uno strumento finanziari AIM Italia

1510

Borsa Italiana può imporre la sospensione o la sospensione temporanea di uno strumento finanziario AIM Italia come descritto nel **Regolamento Emittenti**.

Sospensione in caso di particolari andamenti del mercato

1520

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, **Borsa Italiana** stabilisce specifici controlli automatici delle negoziazioni. Inoltre, in caso di particolari andamenti del mercato, **Borsa Italiana** può, in relazione a categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, sospendere le negoziazioni. Le previsioni di dettaglio sono indicate nelle linee guida.

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

G 2010	Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.
2011	Le fasi di negoziazione sono le seguenti: a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("apertura"); b) negoziazione continua; c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("chiusura").
2012	Le negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale si svolgono con i seguenti orari: 08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione contratti); 09.00 – 17.25 negoziazione continua; 17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59) asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione contratti).
2013	Le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.
2014	Nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale si negoziano strumenti finanziari per quantitativi pari o multipli del lotto minimo indicato nelle linee guida Sec. 200. Non è consentita la negoziazione per quantitativi inferiori al lotto minimo (cd. spezzature). Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un diverso quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.
2015	Borsa Italiana può ripartire gli strumenti finanziari negoziati nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale in segmenti omogenei in base alla loro capitalizzazione, alla modalità di ammissione alle negoziazioni, al servizio di liquidazione utilizzato, alle modalità e orari di negoziazione.
2016	Con l'Avviso di inizio delle negoziazioni, Borsa Italiana individua il segmento di negoziazione degli strumenti finanziari in base ai criteri indicati all'articolo precedente.

Linee guida

Sec.
200 Lotto minimo

200.1 *Il lotto minimo di negoziazione è pari ad un numero di strumenti finanziari commisurato al controvalore di euro 1.500 (millecinquecento). **Borsa Italiana** si riserva di modificare per ciascuno strumento finanziario il quantitativo corrispondente al lotto minimo, dandone comunicazione mediante **Avviso**.*

Proposte di negoziazione

2020	La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. La volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma non anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione. Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e indicano la tipologia di committente. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (<i>Guide to the New Trading System</i>) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.
2021	Nelle fasi di pre-asta e di negoziazione continua possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione: 2021.1 con limite di prezzo (o limit order), proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite; oppure 2021.2 senza limite di prezzo (o market order), proposte di negoziazione eseguibili a qualsiasi prezzo che hanno sempre priorità di esecuzione rispetto le proposte con limite di prezzo; 2021.3 stop limit order, proposte di negoziazione con limite di prezzo che sono attivate nella fase di negoziazione continua al raggiungimento di un determinato livello del prezzo dell'ultimo contratto concluso (cd. "stop price"); 2021.4 stop order, proposte di negoziazione senza limite di prezzo che sono attivate nella fase di negoziazione continua al raggiungimento di un determinato livello del prezzo dell'ultimo contratto concluso (cd. "stop price").
2022	Nelle fasi di pre-asta possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte market to limit, proposte di negoziazione che partecipano alla fase di asta come market order e possono essere eseguite al prezzo d'asta; per l'eventuale parte residua sono trasferite alla fase di negoziazione continua come limit order.
2023	Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e visualizzazione parziale della quantità. Il quantitativo parziale visualizzato deve essere almeno pari a 0,4*EMS. L'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta. Qualora tutte le quantità visualizzate degli iceberg order con il medesimo prezzo siano eseguite da una medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la sommatoria delle quantità visualizzate degli iceberg order, gli eventuali quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun iceberg order.
2024	L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
2025	Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
2026	Le proposte stop order e stop limit order assumono priorità temporale coincidente con l'orario di attivazione delle stesse. Qualora più proposte siano attivate al raggiungimento del medesimo stop price, esse sono esposte nel mercato con priorità temporale che rispetta l'ordine di immissione.
2027	Le proposte di negoziazione devono essere immesse per quantità pari o multiple del lotto minimo. La modifica del lotto minimo di negoziazione comporta la cancellazione automatica di tutte le proposte inserite in precedenza.
G 2028	Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle

Linee guida

Sec.

201 Limiti di quantità e di tempo delle proposte di negoziazione

- 201.1 *Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 400*EMS, salvo come diversamente comunicato nell'Avviso di inizio negoziazioni.*
- 201.2 *Il quantitativo massimo di strumenti finanziari inseribili al prezzo di asta è pari a 400*EMS, salvo come diversamente comunicato nell'Avviso di inizio negoziazioni.*
- 201.3 **Borsa Italiana**, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
- 201.4 *La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 30 giorni.*
- 201.5 *Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.*

Sec.

202 Prezzi delle proposte di negoziazione

I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di mercato in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:

- 202.1 a) azioni, warrant e diritti di opzione:

<i>Prezzo delle proposte di negoziazione inserite (Euro)</i>	<i>Moltiplicatore (tick)</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,5</i>	<i>0,0001</i>
<i>0,5001 – 1</i>	<i>0,0005</i>
<i>1,0001 – 2</i>	<i>0,001</i>
<i>2,0001 – 5</i>	<i>0,002</i>
<i>5,0001 – 10</i>	<i>0,005</i>
<i>10,0001 – 50</i>	<i>0,01</i>
<i>50,0001 – 100</i>	<i>0,05</i>
<i>100,0001 - 500</i>	<i>0,1</i>
<i>500,0001 – 1.000</i>	<i>0,5</i>
<i>1.000,0001 – 5.000</i>	<i>1</i>
<i>5.000,0001 – 10.0000</i>	<i>5</i>
<i>10.000,0001 – 20.000</i>	<i>10</i>
<i>20.000,0001 – 30.000</i>	<i>20</i>
<i>30.000,0001 – 40.000</i>	<i>30</i>
<i>40.000,0001 – 50.000</i>	<i>40</i>
<i>50.000,0001 – 60.000</i>	<i>50</i>
<i>60.000,0001 – 70.000</i>	<i>60</i>
<i>70.000,0001 – 80.000</i>	<i>70</i>
<i>80.000,0001 – 90.000</i>	<i>80</i>
<i>90.000,0001 – 100.000</i>	<i>90</i>
<i>Superiore a 100.000</i>	<i>100</i>

- 202.2 b) obbligazioni convertibili: per ogni prezzo delle proposte di negoziazione inserite il tick è pari a 0,01.

Funzionamento dell'asta e regole di passaggio fasi

2030

Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:

- 2030.1 il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di

	strumenti finanziari;
2030.2	qualora il quantitativo di cui all'articolo 2030.1 sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;
2030.3	qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui all'articolo 2030.2 il prezzo teorico d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite;
2030.4	qualora in applicazione del precedente articolo 2030.3 la pressione del mercato sul lato degli acquisti sia pari a quella del lato delle vendite, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più prossimo al prezzo statico, di cui all'articolo 2080, qualora il prezzo statico sia al di fuori dell'intervallo individuato dai due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3, oppure è pari al prezzo statico stesso qualora esso sia compreso tra i due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3;
2030.5	qualora non esista un prezzo statico, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più basso tra quelli risultanti ai commi precedenti.

2031	Il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo dinamico, di cui all'articolo 2081 qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo.
------	--

2032	La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto della fase stessa.
------	---

G	2033	L'ultimo prezzo teorico di asta è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo statico non supera la percentuale indicata nelle linee guida Sec. 204.
---	------	--

G	2034	Nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo statico superi la percentuale di variazione massima di cui all'articolo 2033, viene attivata la fase di asta di volatilità, per un intervallo di tempo indicato nelle linee guida Sec. 204.
---	------	---

2035	La conclusione dei contratti, di cui all'articolo 2033, avviene mediante abbinamento automatico delle proposte in acquisto, aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta, con quelle in vendita, aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
------	---

2036	Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di volatilità le proposte con limite di prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo e con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite alla fase di negoziazione continua come proposte con limite di prezzo pari al prezzo d'asta o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico e con la priorità temporale della proposta originaria.
------	--

2037	Al termine dell'asta di chiusura le proposte con limite di prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta, sono trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo con il limite di prezzo pari al prezzo d'asta, o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico, e con la priorità temporale della proposta originaria.
------	--

Negoziazione continua

2040	Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 2025, come segue:
2040.1	l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta

		immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
	2040.2	l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
	2041	Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi dell'articolo 2040 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
	2042	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
	2043	Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.
G	2044	Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui alle linee guida la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa e contestualmente viene attivata una fase di asta di volatilità, che si svolge secondo le modalità previste per l'asta di apertura di cui agli articoli 2030 e seguenti.

Linee guida

Sec.
204

Controlli automatici delle negoziazioni

204.1

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:

a) limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2028, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua:

- $\pm 50\%$ per le azioni;
- $\pm 90\%$ per i warrant e i diritti di opzione;
- $\pm 25\%$ per le obbligazioni convertibili.

b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 2033 e 2044, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua, pari a:

- $\pm 10\%$ per le azioni;
- $\pm 30\%$ per i warrant e i diritti di opzione;
- $\pm 5\%$ per le obbligazioni convertibili.

c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 2044, attivo nella sola fase di negoziazione continua, pari a:

- $\pm 5\%$ per le azioni;
- $\pm 5\%$ per i warrant;
- $\pm 15\%$ per i diritti di opzione;
- $\pm 2,5\%$ per le obbligazioni convertibili.

204.2

Ai sensi dell'articolo 6010, le condizioni di negoziazione di cui alla linea guida Sec. 204.1 precedente possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

204.3

La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 2034 e 2044, è pari a 10 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura.

- 204.4 *La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 2034 e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.*

Particolari modalità di conclusione dei contratti

2050	Possono essere immesse proposte di negoziazione (c.d. "committed cross") finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da un operatore predeterminato, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi inclusi.
2051	Possono essere altresì immesse proposte di negoziazione (c.d. "internal cross") finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi inclusi. Non possono essere eseguiti contratti della tipologia "internal cross" nei quali la controparte in acquisto e in vendita sia l'operatore stesso in conto proprio.
2052	Il prezzo dei contratti conclusi con le modalità di cui agli articoli 2050 e 2051 può non essere compreso nell'intervallo ivi indicato qualora:
2052.1	la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 5*EMS (block trades); e
2052.2	lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10 per cento.

Linee guida

Sec.
205

Particolari modalità di conclusione dei contratti

- 205.1 *L'esecuzione delle proposte di cui agli articoli 2050 e 2051 concorre alla formazione del prezzo dinamico di cui all'articolo 2081, mentre non concorre alla formazione del prezzo di riferimento e del prezzo ufficiale, di cui agli articoli 2060 e 2070.*
- 205.2 *L'esecuzione delle proposte di cui all'articolo 2052 non concorre alla formazione del prezzo di riferimento, del prezzo dinamico e del prezzo ufficiale di cui agli articoli 2060, 2070 e 2081.*
- 205.3 *Tenuto conto delle condizioni di mercato, Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.*

Prezzo di riferimento

2060	Il prezzo di riferimento è pari.
2060.1	al prezzo di asta di chiusura;
2060.2	qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei contratti conclusi negli ultimi 10 minuti della fase di negoziazione continua;
2060.3	qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura e non sono stati conclusi contratti durante l'intervallo temporale, di cui all'articolo 2060.2 della fase di negoziazione continua, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso nel corso dell'intera seduta di negoziazione;
2060.4	qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell'intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
2061	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di negoziazione oppure ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste

	all'articolo 2060, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.
2062	Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui all'articolo 2060, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

2063	Alla formazione del prezzo di riferimento non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050, 2051 e 2052.
------	---

Prezzo ufficiale

2070	Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato sull'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta.
------	---

2071	Alla formazione del prezzo ufficiale non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050, 2051 e 2052.
------	--

Prezzo statico e dinamico

2080	Il prezzo statico è dato dal: a) prezzo di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura; b) prezzo di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta; qualora non sia determinato un prezzo di asta, il prezzo statico è pari al prezzo del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua.
------	---

2081	Il prezzo dinamico è dato dal: a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta corrente.
------	---

Modalità di negoziazione dei diritti inoptati

2090	Gli operatori possono offrire nel mercato i diritti inoptati solo su incarico della società emittente e non possono rivendere sul mercato i diritti inoptati acquistati durante il periodo dell'offerta.
------	--

2091	L'offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell'asta di cui all'articolo 2011 e secondo le modalità operative indicate all'articolo 2092. La durata dell'asta per l'offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio.
------	---

2092	Durante il periodo di offerta possono essere immesse proposte con o senza limite di prezzo, fatto salvo l'ultimo giorno di offerta nel quale gli operatori incaricati sono tenuti a immettere le proposte in vendita esclusivamente senza limite di prezzo.
------	---

2093	Gli operatori incaricati sono tenuti a: a) immettere le proposte in vendita almeno trenta minuti prima del termine della fase di pre-asta; nel corso dei medesimi trenta minuti gli operatori non possono diminuire il quantitativo precedentemente immesso; b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato corrente a quella del giorno successivo.
------	---

INFORMATIVA

Informativa agli operatori – Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
------	---

3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma ai clienti interconnessi.
------	---

Informativa agli operatori - Contenuti

3010	Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi.
------	---

3011	Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
3011.1	book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita quantità e condizioni di prezzo;
3011.2	sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
3011.3	situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi;
3011.4	riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

3012	Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi.
------	--

Informativa al pubblico - Principi generali

3020	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.
------	--

3021	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
------	--

Informativa al pubblico - Contenuti

3030	Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
3030.1	prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
3030.2	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita;
3030.3	quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

3031	Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
------	---

- | | |
|--------|---|
| 3031.1 | prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita; |
| 3031.2 | quantità e numero degli ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo; |
| 3031.3 | prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso, nonché identificativo dello strumento finanziario; |
| 3031.4 | quantità e controvalore negoziati cumulati; |

- | | |
|--------|--|
| 3032 | Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: |
| 3032.1 | prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile; |
| 3032.2 | prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita; |
| 3032.3 | quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. |

OPERATORI SPECIALISTI

Registrazione

4000	Le negoziazioni nel mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale devono avvenire con l'intervento di un operatore specialista incaricato dall' emittente di sostenere la liquidità, così come previsto dal Regolamento Emittenti .
------	---

Obblighi degli operatori specialisti

4010	Relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità l'operatore specialista è tenuto a operare in conto proprio e a rispettare gli obblighi previsti nelle linee guida.
------	--

4011	La comunicazione dell'eventuale cessazione del rapporto tra emittente e lo specialista deve essere trasmessa per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle linee guida
------	--

Linee guida

Sec.

401

Obblighi dell'operatore specialista

401.1

Ai sensi dell'articolo 4010 l'operatore specialista è tenuto ad operare in contro proprio relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità e ad esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita, esclusivamente della tipologia quote.

401.2

Gli obblighi degli operatori specialisti di cui all'articolo 4010 sono stabiliti come segue:

Obblighi degli specialisti		
Quantitativo minimo giornaliero (moltiplicatore*EMS)	Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread (1)
0,6*EMS	0,1*EMS	4,5%

(1) Il differenziale massimo di prezzo delle proposte è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.

401.3

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, Borsa Italiana provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (EMS).

401.4

Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 15 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.

401.5

Concorrono al raggiungimento del quantitativo giornaliero i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in ottemperanza degli obblighi di cui alla tabella con le proposte immesse da altri operatori e dallo stesso operatore specialista per conto terzi.

401.6

Fino al raggiungimento del quantitativo giornaliero gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 10 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.

401.7

Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che

pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.

- 401.8 *Borsa Italiana può adeguare la tabella di cui al comma 1 in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.*
- 401.9 *Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.*
- 401.10 *La cessazione dell'attività di cui all'articolo 4002 del Regolamento degli Operatori, deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui all'articolo 4001 del Regolamento degli Operatori.*

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri individuati nelle linee guida i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso i servizi di liquidazione individuati nelle linee guida.
------	--

Linee guida

Servizi di riscontro e di liquidazione

Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.

I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da Monte Titoli S.p.A.

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

5010	I contratti di compravendita conclusi sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sono liquidati: a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a strumenti finanziari; b) il giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati.
------	--

5011	I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario definito da Borsa Italiana.
------	--

5012	Borsa Italiana può indicare nell'Avviso di ammissione all' AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del sistema di liquidazione del mercato di riferimento dell'emittente.
------	--

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

5020	Le previsioni relative ai contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto sono contenute nelle seguenti linee guida.
------	--

Linee guida

Sec.
502

Avvio della procedura di esecuzione coattiva

502.1 *Ai sensi dell'articolo 5020, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 503.*

502.2 *Ai sensi dell'articolo 5020, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 507.*

502.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.*

502.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via fax.*

Sec.

503 Procedura di buy in

- 503.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana**, secondo il modello di avvio della procedura, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*
- 503.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 505, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*
- 503.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 503.4 *L'esecuzione del buy in deve essere effettuata sul mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, salva diversa istruzione di **Borsa Italiana** che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.*
- 503.5 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 503.3, notifica al venditore e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di notifica di esecuzione della procedura, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto di eventuali operazioni sul capitale o di distribuzione di dividendi intervenuti nel periodo intercorrente fra la data di liquidazione originaria e quella di esecuzione del buy in.*
- 503.6 *Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del buy in risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.*
- 503.7 *Alla buy in execution date, **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 503.6, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 503.8 *Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi della linea guida 503.7.*
- 503.9 *In tutti i casi in cui il contratto originario giunga alla data di fine validità, e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle azioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).*

Sec.

504 Buy in agent

- 504.1 *Ai sensi delle linee guida 503.1 l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana**. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di buy in agent, **Borsa Italiana** vi provvede d'ufficio.*
- 504.2 *L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, **Borsa Italiana** può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico.*

L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.

Sec.
505

Consegna dei titoli durante la procedura di buy in

Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della buy in notice. L'acquirente provvede ad informare il buy in agent. In tal caso la procedura di buy in viene immediatamente annullata.

Sec.
506

Pass on

506.1

Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a **Borsa Italiana**, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alle linee guida Sec. 503.1 compilando anche il paragrafo nominato pass on.

506.2

Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a **Borsa Italiana** gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alle linee guida Sec. 503.5, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 503.

Sec.
507

Procedura di sell out

507.1

Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di avvio della procedura, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).

507.2

Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 509 provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.

507.3

Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

507.4

L'esecuzione del sell out deve essere effettuata sul mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, salva diversa istruzione di **Borsa Italiana** che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.

507.5

Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 507.3, notifica all'acquirente e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di notifica di esecuzione della procedura, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del sell out, calcolato tenendo conto di eventuali operazioni sul capitale o di distribuzione di dividendi intervenute nel periodo intercorrente fra la data di liquidazione originaria e quella di esecuzione del sell out. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del sell out risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.

507.6

Alla sell out execution date, **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida 507.5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del

regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.

507.7 *Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi della linea guida Sec. 507.6.*

Sec.

508 Sell out agent

508.1 *Ai sensi delle linee guida Sec. 507.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana**. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di sell out agent, **Borsa Italiana** vi provvede d'ufficio.*

508.2 *Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, **Borsa Italiana** può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec.

509 Consegna del contante durante la procedura di sell out

L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice. Il venditore provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.

Modalità di gestione delle rettifiche

G	5100	Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra lo stacco di un diritto, Borsa Italiana indica nelle linee guida la disciplina applicabile.
---	------	--

Linee guida

Sec.

510 Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate events

510.1 *Ai sensi dell'articolo 5100 qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in fail) e intercorra:*

- a) un'operazione di raggruppamento o frazionamento;
- b) un'operazione di aumento di capitale a pagamento;
- c) un'operazione di aumento di capitale gratuito;
- d) un'operazione di fusione o di scissione;
- e) un'operazione di conversione delle azioni in altra categoria di azioni;
- f) ogni altra operazione che determini lo stacco di un diritto;

possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi del contratto originario: controvalore, quantità, tipologia dello strumento finanziario da consegnare.

510.2 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto degli effetti economici correlati al pagamento dei dividendi, ivi inclusi quelli fiscali. La percentuale di maggiorazione è comunicata in via generale con Avviso di Borsa.*

510.3 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di contante e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al dividendo non percepito da quest'ultimo.*

510.4 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di distribuzione di proventi da parte di OICR, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex provento e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al provento non percepito da quest'ultimo.*

510.5 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni convertibili il venditore*

è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla cedola o all'importo rimborsato e non percepito da quest'ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell'obbligazione convertibile deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata.

- 510.6 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e decorra il termine ultimo per l'esercizio di warrant o per la conversione di obbligazioni convertibili oppure queste ultime siano oggetto di rimborso totale, il venditore è tenuto a riconoscere all'acquirente un importo monetario in misura pari al differenziale, se positivo, fra la valorizzazione dei warrant o delle obbligazioni convertibili e il prezzo di acquisto originario. Nel caso in cui tale differenziale sia negativo, l'importo monetario pari al differenziale è dovuto dall'acquirente. I criteri di valorizzazione dei warrant o delle obbligazioni convertibili sono indicati, in via generale, da **Borsa Italiana** in apposito Avviso di Borsa.*
- 510.7 *Le rettifiche di cui alle linee guida precedenti sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell'intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.*
- 510.8 ***Borsa Italiana** in relazione a ciascuna delle operazioni di cui alla linea guida 510.1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.*

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210 e nel Regolamento Emittenti .
------	---

6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	controlla l'andamento del mercato e dei singoli strumenti finanziari AIM Italia , anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;
6001.2	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dello specialista ;
6001.3	richiede agli emittenti AIM Italia e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi dell'articolo 1210;
6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia ;
6001.8	sospende tempestivamente l'operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari AIM Italia o singoli strumenti finanziari AIM Italia :
6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;
6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.

6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di

		quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario AIM Italia ;
6011.3		qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario AIM Italia ;
6011.4		qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5		in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori.

6012		Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1		dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario AIM Italia nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2		del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3		della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
6012.4		per i diritti di opzione e warrant e altri strumenti derivati, dei valori teorici rispetto agli strumenti finanziari sottostanti e del periodo di esercizio o di eventuali collegamenti tra mercati sottostanti e derivati;

6013		Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo
------	--	---

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti, su specifica richiesta motivata degli operatori.

G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000.

	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
--	------	---

G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l'operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 620.2.

G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai gli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 600 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari AIM Italia :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari AIM Italia .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

Linee guida:

- Sec. 600 *Principi generali*
- 600.1 *L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*
- 600.2 *Le comunicazioni, le richieste di correzione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate:*
1. *telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di **Borsa Italiana**, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente;*
oppure
 2. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;*
oppure
 3. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (+39) 02-867422.*
Le richieste effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni specificate in un apposito modello. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.
- 600.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*
- 600.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*

- 600.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.*
- Sec. 610 *Procedura ordinaria*
- 610.1 *La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
1. *la richiesta di correzione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
 2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*
- 610.2 ***Borsa Italiana*** *informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- 610.3 *L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*
- Sec. 620 *Procedura straordinaria*
- 620.1 ***Borsa Italiana*** *può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2 e Sec 620.3.*
- 620.2 *In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:*
- a) *la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;*
 - b) *le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;*
 - c) *le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;*
 - d) *l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 12.500 euro.*
- 620.3 ***Borsa Italiana*** *informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- Sec. 630 *Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"*
- 630.1 *Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** sulla base di uno dei seguenti prezzi:*
- *media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;*
 - *prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 2031;*
 - *prezzo di riferimento di cui all'articolo 2060;*
 - *valore teorico determinato sulla base di modelli o di valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato, se la gestione dell'errore riguarda diritti di opzione, obbligazioni convertibili e warrant.*
- 630.2 *I prezzi teorici di riferimento vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all'ultima cifra del tick di negoziazione dello **strumento finanziario AIM Italia**.*
- Sec. 640 *Determinazione delle soglie di scostamento massime*
- 640.1 *Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo*

determinata nelle **linee guida** seguenti.

- 640.2 Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari:
- per errori commessi nella fase di pre-asta al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 2080;
 - per errori commessi nella fase di negoziazione continua al 5% per le azioni, e obbligazioni convertibili, al 10% per gli altri strumenti finanziari negoziati nel mercato.

640.3 L'arrotondamento del valore dei prezzi viene effettuato al "tick" più vicino del medesimo strumento finanziario.

Sec.

650

Determinazione del corrispettivo per la gestione errori

650.1 Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo in euro;

N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari AIM Italia .

Linee guida:

Sec. 660

Gestione delle disfunzioni tecniche

660.1 Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:

- a) il collegamento operativo e informativo degli operatori al mercato;
- b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
- c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.

660.2

Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di

operatori, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario AIM Italia**, uno dei seguenti interventi:

- a) *prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
- b) *sospensione di una o più fasi di mercato;*
- c) *prolungamento della seduta;*
- d) *chiusura anticipata della seduta.*

660.3 **Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di operatori coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:

- a) *natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
- b) *modalità di collegamento ai mercati degli operatori coinvolti;*
- c) *circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli operatori medesimi;*
- d) *quota di mercato degli operatori coinvolti.*

660.4 La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alle linee guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di operatori di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.

660.5 Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:

- a) *con una fase che consenta agli operatori l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
- b) *con le modalità di asta;*
- c) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:
C010.1	richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui all'articolo C010.2
C010.2	pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;
C010.3	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
C010.4	Esclusione dalle negoziazioni nel mercato.

C011	I provvedimenti sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo C040 esclusi i casi di:
C011.1	richiamo scritto;
C011.1	pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

C012	I provvedimenti previsti dall'articolo C010 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo C040 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso altre violazioni del Regolamento e delle relative linee guida nonché alle disposizioni disciplinanti gli impegni di quotazione e di sostegno della liquidità degli strumenti in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana un provvedimento diverso dal richiamo.
------	--

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
------	---

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
------	--

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
------	---

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
------	---

C021	La procedura è avviata da Borsa Italiana con l'invio all'operatore interessato di una comunicazione contenente:
------	--

- C021.1 la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- C021.2 la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022 La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che **Borsa Italiana** intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l'operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, **Borsa Italiana** applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

C023 Qualora l'operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'operatore. L'operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana** può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

C024 Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.

C025 Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell'operatore.

Impugnazione dei provvedimenti

C030 I provvedimenti di cui agli articoli 1021 e C010 possono essere impugnati entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040 L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata al pubblico negli **Avvisi** o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

C041 A richiesta dell'operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

C050 I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo C010, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
------	--

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	---

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
------	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	--

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data di impugnazione di cui all'articolo C030 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
------	--

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: <ul style="list-style-type: none"> - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto dell'impugnazione; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;

C100.3 il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101 Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

C102 Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

© Aprile 2013 - Borsa Italiana S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (Italia) (n. 12066470159)
Sede legale: Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano (Italia) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch
I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, MIV, STAR, SeDeX, MIB, FTSE, IDEX, Bit Club, EuroMOT, ExtraMOT, NIS, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.
Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.
Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.
I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.